



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA RICERCA E INNOVAZIONE
SETTORE DOTTORATI E CONTRATTI PER LA RICERCA
U.O. ASSEGNI DI RICERCA

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 30/12/2010, n. 240 relativa alle *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* ed in particolare l'art.22;

VISTA la legge 5 giugno 2025 n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'avvio dell'a. s. 2025/2026, che ha introdotto la nuova figura contrattuale degli *Incarichi post-doc*, disciplinati all'art. 22-bis della legge 240/2010;

VISTO il comma 4 dell'art. 22 bis della legge 30/12/2010 n. 240 che prevede che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione;

VISTO l'art.14 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTE le delibere n. 08/02 del 31/07/2025 e 08/01 del 9/10/2025 del Consiglio di Amministrazione e n. 06/03 del 31/07/2025, n. 06/02 del 16/09/2025 e 06/04 del 21/10/2025 del Senato Accademico con le quali è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

DECRETA

Di emanare il ***“Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*** nella stesura che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC AI SENSI DELL'ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

Art.1 – Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di Incarichi post-doc ai sensi dell'articolo 22 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed il relativo regime giuridico e trattamento economico spettante ai titolari.
2. L'Università degli Studi di Palermo può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.



3. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

4. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA) o a seguito di specifiche normative introdotte successivamente al presente regolamento.

5. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 2 - Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene a seguito di procedure pubbliche di selezione richieste dai Dipartimenti o dai Centri Autonomi di Spesa, anche con finanziamento dell'Ateneo, per lo svolgimento di attività nell'ambito di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

Il conferimento degli incarichi post-doc può avvenire anche a seguito di valutazione effettuate da ministeri, dall'Unione europea, da altri enti di ricerca e istituzioni, nazionali e internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea, deve contenere informazioni dettagliate sulle modalità di valutazione dei candidati, sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante al titolare di incarichi post-doc.

Art. 3 – Requisiti dei candidati

1. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- coloro che sono stati titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, per una durata tale da avere superato, o da superare con il conferimento dell'incarico oggetto della selezione, i limiti di durata complessiva, anche non continuativa, previsti dalla normativa vigente;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o alla Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.



Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

1. Le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc di cui al presente Regolamento sono proposte dai Dipartimenti o dai Centri Autonomi di Spesa, i quali con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento/Struttura, da presentare al competente ufficio dell'Amministrazione Centrale, devono indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) l'oggetto dell'incarico e la descrizione delle attività da svolgere;
- c) il Responsabile scientifico delle attività cui è collegato l'incarico, con esclusione degli incarichi di cui all'Articolo 2 comma 3;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) lingua per lo svolgimento del colloquio;
- g) la sede di svolgimento delle attività;
- h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- i) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo.

2. Nel caso in cui gli incarichi post-doc siano finanziati con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo, si procederà a seguito di apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, che ne stabilisce lo stanziamento, nonché le aree scientifiche e gruppi scientifico-disciplinari nell'ambito dei quali i Dipartimenti/Strutture potranno proporre, con apposita delibera del Consiglio, l'attivazione degli incarichi.

Art. 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:

- a) il numero dei posti da assegnare;
- b) l'oggetto dell'incarico e la descrizione delle attività da svolgere;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare;
- d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- e) il Responsabile scientifico del progetto cui è collegato l'incarico;
- f) Struttura di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
- g) l'importo dello stipendio annuo al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico;
- h) le modalità di selezione;
- i) i requisiti per la partecipazione;
- j) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
- k) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - l) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di selezione è di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. Il suddetto termine può essere ridotto fino a 15 giorni, per esigenze legate allo svolgimento del progetto di ricerca nell'ambito del quale è finanziato il contratto di ricerca e dipendenti dall'ente finanziatore del progetto.

4. Il bando di selezione è pubblicato oltre che all'Albo ufficiale dell'Ateneo, sul sito internet dell'Ateneo, sul portale INPA, sul sito del Ministero dell'università e della ricerca e sul portale Euraxess dell'Unione europea

5. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.



Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti effettivi e un supplente, garantendone una adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, anche esterni all'Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento, successivamente alla scadenza del bando, delibera la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice.
3. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano, con il candidato o con gli altri componenti della commissione, situazioni di incompatibilità così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art 7, commi 1 e 2, del Codice Etico di Ateneo (emanato con D.R. n. 4115 del 22/09/2022);
 - c) si trovino, con il candidato o con gli altri componenti della commissione, in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, del Codice Etico di Ateneo (emanato con D.R. n. 4115 del 22/09/2022).
4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.
5. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari. Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta, purché anteriore all'insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiderazione.
6. Non sono previsti compensi per la Commissione giudicatrice.

Art. 7 - Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.
2. La valutazione si baserà anche su un colloquio pubblico, che potrà svolgersi anche in una lingua diversa dall'italiano indicata nel bando, utile ad accertare le competenze possedute, l'attitudine allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico e ogni altro elemento utile alla valutazione dei candidati.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte nonché delle eventuali esperienze lavorative in relazione ai contenuti dell'incarico oggetto della selezione;
 - b) qualità e attinenza delle pubblicazioni rispetto all'oggetto della selezione;
 - c) prova orale volta ad accertare le competenze, l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
5. La Commissione giudicatrice predeterminerà, nel primo verbale, i criteri per la valutazione comparativa dei candidati. Tali criteri sono comunicati al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima dalla prosecuzione dei lavori.
6. La Commissione giudicatrice ha a disposizione i seguenti punteggi:
 - 60 punti per i criteri di valutazione di cui alle lettere a) e b);



• 40 punti per il colloquio.

7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel primo verbale, procede all'attribuzione del relativo punteggio.

8. I punteggi relativi alla valutazione di criteri di cui alle lettere a) e b) dovranno esser resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.

9. La data, l'orario e il luogo di svolgimento del colloquio saranno notificati ai candidati non meno di quindici giorni prima dallo svolgimento dello stesso. Il calendario della prova colloquio può anche essere definito nel bando rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

10. Il colloquio si deve svolgere in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in modalità telematica, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. La modalità telematica potrà essere altresì prevista su richiesta della Commissione o per i candidati residenti al di fuori del territorio regionale.

11. Delle operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione.

12. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti composto, per almeno 30 punti, dal punteggio del colloquio.

13. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore, salvo che non sia diversamente previsto da appositi progetti e relativi programmi di finanziamento.

14. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.

Art. 8 – Termine del procedimento

1. La Commissione giudicatrice deve concludere i lavori entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione dei candidati. Su motivata richiesta del Presidente può essere concessa una proroga dal Rettore di ulteriori trenta giorni.

2. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. Gli atti concorsuali e la relativa graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, saranno approvati con decreto del Rettore.

4. Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità previste dal bando e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.

5. Entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di approvazione degli atti, in presenza di ulteriori e motivate esigenze di svolgimento delle medesime attività, il Consiglio di Dipartimento/Struttura con apposita delibera può proporre il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia accertata la disponibilità della copertura finanziaria.

6. La validità della graduatoria di merito cessa al termine del periodo di prova dei contrattisti.



Art. 9 - Stipula del contratto

1. Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato si instaura a seguito di stipula di apposito contratto in forma scritta tra l'Ateneo e il vincitore.
2. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore.
3. Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della convocazione.
4. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto al contratto.
5. Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la stipula del contratto può essere posticipata oltre i trenta giorni e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla convocazione; fanno eccezione solamente le eventuali richieste di proroga per gravidanza e puerperio, grave e documentata infermità.
6. In caso di rinuncia da parte del vincitore della procedura selettiva, si procederà a scorrimento di graduatoria.
7. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la durata del rapporto di lavoro;
 - b) le prestazioni richieste;
 - c) il trattamento economico.
8. Il Direttore di Dipartimento/Struttura provvederà a firmare ed inviare al competente ufficio dell'Amministrazione la lettera relativa alla presa servizio del titolare dell'incarico.
9. Con esclusione degli incarichi di cui all'Articolo 2 comma 3, gli incarichi post-doc sono soggetti ad un periodo di prova della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile scientifico delle attività. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.
10. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
11. A conclusione dell'attività del contratto, il titolare dell'incarico dovrà presentare una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Responsabile scientifico delle attività, accompagnata dalla valutazione espressa dal Consiglio del Dipartimento o Centro Autonomo di spesa, corredata della produzione scientifica nel caso di attività di ricerca.
12. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 10 - Divieto di cumulo e incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:



- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.
- Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
4. Il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo di Palermo;
5. Il titolare dell'incarico post-doc può svolgere attività di collaborazione alla didattica e alla terza missione qualora le suddette siano coerenti e connesse con le attività indicate nel bando di selezione.

Art. 11 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di incarichi post-doc è corrisposto un trattamento economico fissato dall'Ateneo, tenuto conto dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo di Palermo ed il titolare dell'incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 12 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il titolare dell'incarico post-doc articola la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile scientifico delle attività.
2. Il titolare di incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
3. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.
4. Ai titolari di incarichi post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.
5. Ai titolari di incarichi post-doc viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Art. 13 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.



2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il titolare dell'incarico post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterrà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Art. 14 - Proroga degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. L'eventuale proroga dovrà in ogni caso rispettare il vincolo di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento in relazione alla durata massima complessiva di 3 anni degli incarichi conferiti anche non consecutivamente e anche da istituzioni diverse al titolare dell'incarico.
2. Il suddetto termine è derogabile per l'attuazione di specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), o a seguito di specifiche normative introdotte successivamente al presente regolamento.
3. La richiesta di proroga dell'incarico è deliberata dal Consiglio di Dipartimento/Struttura. La delibera del Consiglio di Dipartimento/Struttura dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto all'ufficio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. La proroga degli incarichi post-doc viene disposta con Decreto del Rettore prima della scadenza del contratto.
5. In caso di proroga, si procederà alla sottoscrizione di successivo contratto tra l'Ateneo e il titolare dell'incarico.

Art. 15 - Norme comuni e di rinvio

1. Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a rispettare le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il titolare dell'incarico post-doc entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali è attribuito l'incarico post-doc. I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il titolare dell'incarico post-doc possa a vario titolo partecipare saranno regolati secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli studi di Palermo in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA RICERCA E INNOVAZIONE
SETTORE DOTTORATI E CONTRATTI PER LA RICERCA
U.O. ASSEGNI DI RICERCA

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università.

II RETTORE
Prof. Massimo Midiri